

Circ. n. 79/L/20 4174/Sn AI/sb

Milano, 5 novembre 2020

A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI  
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE  
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

**Oggetto: Misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19**

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre u.s. introduce **nuove misure urgenti** per prevenire la diffusione del virus Covid-19. Le disposizioni del DPCM sono **valide sul territorio nazionale a partire dal 6 novembre p.v. e resteranno in vigore fino al 3 dicembre 2020.**

Tra le principali misure introdotte dal DPCM si evidenziano:

- **Limitazioni per gli spostamenti in orario notturno, dalle ore 22.00 alle ore 5.00** del giorno successivo, che restano consentiti soltanto se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- **Fortemente raccomandato**, per la restante parte della giornata, **di non spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- **Sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura.** Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
- **Limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici** del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.
- Adozione della **didattica a distanza al 100%** per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. **L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (c.d. scuole elementari e medie) e per i servizi educativi per l'infanzia (nidi e scuole materne) continua a svolgersi in presenza**, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- **Sospensione dei corsi di formazione pubblici e privati** che possono svolgersi solo con modalità a distanza.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, **ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole che rimangono aperti anche nelle giornate lavorative infrasettimanali.**

Pag. 1 di 2

- All'ingresso di tutti gli esercizi commerciali e dei locali pubblici e aperti al pubblico, deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Rimane obbligatorio utilizzare la **mascherina** nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L'obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro.

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre** (maggiore di 37,5) **devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.**

Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Rimangono sospese le seguenti attività:

- Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle 18.00 alle 5.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Parchi tematici e di divertimento.
- Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.
- Sport di contatto, tranne eventi e competizioni sportive di interesse nazionale.
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
- Convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
- Sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi.
- Sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso.
- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Si precisa che le Regioni sono state inserite in varie zone (Arancione - Gialla - Rossa) e che le stesse potranno emanare provvedimenti ulteriormente restrittivi.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente  
(Innocenti Andrea)

